



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cosa fare in caso di incidente stradale

Autore: Redazione | 14/07/2021



Come ottenere il risarcimento del danno dall'assicurazione in caso di incidente stradale: come si stabilisce la responsabilità, quali prove fornire e come non farsi fregare dall'altro conducente.

Per fortuna, non tutti gli **incidenti stradali** sono gravi e, in molti casi, è lo stesso

automobilista a correre in soccorso di sé stesso. Mantenere la calma e conoscere le regole da rispettare in caso di sinistro può servire ad accelerare la pratica di risarcimento. Ecco allora **cosa fare in caso di incidente stradale**: ti forniremo alcune indispensabili informazioni che serviranno a districare la matassa e a non farsi fregare dall'altro conducente o dalla stessa assicurazione.

Chi ha ragione in un incidente stradale?

Prima di stabilire **cosa fare in caso di incidente stradale** è bene comprendere come si determinano le ragioni e le responsabilità degli automobilisti coinvolti.

Non è sempre immediato comprendere chi ha torto e chi ha ragione in un incidente stradale. In generale, non basta dimostrare che l'altro conducente ha violato il Codice della strada per vedersi riconoscere il risarcimento. È necessario anche dimostrare di non aver potuto impedire lo scontro. Difatti, è obbligo di ogni automobilista fare di tutto per prevenire il sinistro e, quindi, prevedere - laddove possibile - le altrui condotte imprudenti.

Ad esempio, il fatto di avere la precedenza non legittima il conducente favorito ad impegnare l'incrocio in modo prepotente, pur vedendo che, dall'altro lato, c'è già un altro automobilista che, seppur non rispettoso dello stop, ha già attraversato la strada. Ognuno, insomma, è chiamato ad essere garante sia della propria che dell'altrui incolumità.

Cosa fare dopo un incidente stradale?

Dopo un incidente stradale, gli automobilisti hanno l'obbligo di **fermarsi** e scambiarsi i **dati relativi alle rispettive polizze assicurative**.

È opportuno fotografare il luogo del sinistro, la posizione delle auto rispetto alla strada e i danni subiti dai mezzi. A tal fine, è sufficiente anche uno scatto con il proprio smartphone.

In assenza di feriti, le auto devono essere prontamente rimosse dalla strada in modo da non costituire intralcio alla circolazione.

Invece, quando vi sono feriti, è necessario **chiamare la polizia** e non spostare i mezzi, avendo però cura di posizionare il **triangolo rosso** in modo da avvisare gli

altri conducenti dell'ostacolo sulla strada. Sarà la polizia poi ad effettuare i rilievi e a riportarli sul verbale.

Che succede a chi scappa dopo l'incidente?

Chi viene meno all'obbligo di **fermarsi dopo l'incidente** subisce una sanzione diversa a seconda che l'incidente sia con o senza feriti.

Nel caso di **sinistro con feriti**, anche lievi, il conducente che scappa commette **reato di fuga** e può quindi essere denunciato. Egli, al contrario, deve aspettare l'intervento della polizia affinché rediga il verbale e annoti i nominativi dei soggetti coinvolti. Per questo non è consentito andare via neanche se ci si assicura che l'altro conducente si è ripreso e sta, tutto sommato, bene.

Se poi il conducente ferito dovesse avere seriamente bisogno di aiuto, il fuggitivo commetterebbe anche il **reato di omissione di soccorso**. Questo non significa improvvisarsi medici, fare manovre di salvataggio o la respirazione bocca a bocca, ma chiamare immediatamente l'ambulanza o la polizia affinché prestino i dovuti soccorsi.

Invece, nel caso di **incidente senza feriti**, con danni solo al veicolo (si pensi a chi urta lo specchietto retrovisore dell'auto sulla corsia opposta), il fatto di **scappare** non costituisce reato ma semplice illecito amministrativo. In questo caso, si rischia una multa stradale da 296 a 1.184 euro. Se però il danno procurato all'altra auto è grave, può scattare anche l'obbligo di sottoporre a revisione l'auto e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

Il cid è obbligatorio?

Il cosiddetto «**modulo di constatazione amichevole di sinistro**», meglio conosciuto come **Cid**, serve ad accelerare le pratiche di risarcimento, ma la sua compilazione non è obbligatoria. Tant'è che i conducenti potrebbero redigere anche un foglio "personalizzato" in cui indichino le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità.

In ogni caso, il Cid non obbliga né l'assicurazione né un eventuale giudice a dare

per assodati i fatti in esso indicati. Diversamente, si consentirebbe alle parti di accordarsi per frodare la compagnia.

Entro quanto tempo va fatta la denuncia di sinistro?

Dopo un incidente stradale è necessario informare la propria assicurazione. Se infatti l'incidente vede coinvolte non più di due auto e tutte e due sono assicurate, il danneggiato che non ha colpa sarà risarcito proprio da quest'ultima e non da quella della controparte. Questa pratica, di recente introduzione, va sotto il nome di «indennizzo diretto».

La comunicazione all'assicurazione può essere fatta recandosi personalmente presso la sede più vicina oppure con raccomandata a.r. o con Pec.

La legge dice che la denuncia di sinistro va fatta **entro tre giorni dal sinistro stesso**, salvo impossibilità oggettiva (si pensi al conducente ricoverato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico). Tuttavia, anche laddove si dovesse ritardare senza un'apparente motivazione, non si perde il **diritto al risarcimento** se non risulta che tale ritardo è stato determinato dall'intenzione di danneggiare l'assicurazione. Spetta peraltro all'assicurazione dimostrare la malafede dell'assicurato, compito tutt'altro che facile.

In ogni caso, il contratto di assicurazione (la **polizza**) può prevedere un termine più ampio di tre giorni.

Come farsi risarcire dall'assicurazione?

Di norma, la pratica di liquidazione del sinistro inizia proprio con la **denuncia di sinistro** che fa il danneggiato alla propria compagnia. Quest'ultima, se lo ritiene opportuno, nomina uno o più fiduciari con il compito di svolgere indagini in merito alla **dinamica del sinistro** e ai **danni** (fisici e al mezzo) subiti dall'assicurato. È l'assicurazione a mettersi in contatto con il proprio cliente per fissare le date delle perizie.

All'esito di ciò, l'assicurazione invia una proposta di risarcimento. Lo deve fare entro 60 giorni per i danni al veicolo ed entro 90 per i danni alla persona.

L'assicurato è libero di accettare o meno l'offerta e, in caso contrario, può agire dinanzi al giudice per ottenere una somma maggiore. Egli potrebbe anche accettare la proposta dell'assicurazione solo a titolo di anticipo, riservandosi il diritto di agire in giudizio per la differenza.

Per ottenere il risarcimento è necessario l'avvocato?

Di solito, le pratiche di liquidazione sinistri vengono gestite dall'avvocato, il quale viene poi pagato dalla stessa assicurazione con una percentuale sul risarcimento (variabile dal 10 al 20%). Questo non esclude però che, nei patti iniziali tra **avvocato** e cliente, quest'ultimo possa essere tenuto a pagare una somma superiore per la parcella.

La **presenza dell'avvocato** però non è obbligatoria e l'assicurato può difendersi da solo, fino almeno al momento del giudizio per il quale poi l'intervento del legale è obbligatorio.

Chi risarcisce se il responsabile scappa o non è assicurato?

Nel caso in cui il responsabile dell'incidente non sia assicurato o non possa essere identificato perché scappato subito dopo il sinistro, il danneggiato viene risarcito dal **Fondo di Garanzia Vittime della Strada**. Per il risarcimento non c'è bisogno di sporgere denuncia: basta la ricostruzione della dinamica del sinistro e, nel caso di "auto fantasma", la dimostrazione di non aver potuto annotare la targa del responsabile.

Il Fondo, a cui va inviata la denuncia di sinistro, nomina una compagnia con l'incarico di istruire la pratica di risarcimento e liquidare l'indennizzo.

Chi non è assicurato ha diritto al risarcimento?

Secondo alcuni giudici, il fatto di non avere una copertura assicurativa non esclude

il diritto al risarcimento quando non si ha colpa per il sinistro. Quindi, anche il conducente che non ha una regolare **polizza rc-auto** ha diritto ad essere indennizzato per i danni subiti.

Come fa il passeggero a farsi risarcire?

Il **passeggero di un'auto coinvolta in un incidente** ha sempre diritto a farsi risarcire dall'assicurazione del mezzo in cui è trasportato. E ciò a prescindere dal fatto che questi abbia ragione o meno nella dinamica del sinistro. Addirittura, secondo la giurisprudenza, il passeggero ha diritto a **farsi risarcire** anche se ha accettato il passaggio da una persona ubriaca. Tutto ciò che deve fare è dimostrare di aver subito un danno fisico e di trovarsi all'interno del mezzo al momento del sinistro.

A quanto ammonta il risarcimento in caso di incidente?

Il **risarcimento per l'incidente** varia ovviamente a seconda dei danni subiti, danni che – come in ogni processo – vanno dimostrati con cura e scrupolo.

Si parte dai **danni materiali** o, meglio detti, **danni patrimoniali**, quelli cioè al portafogli. In questa categoria troviamo innanzitutto le “spese vive”, quelle che tecnicamente vengono chiamate «**danno emergente**». Si pensi alle spese per la riparazione del veicolo. La prova può essere costituita dal preventivo dell'officina. L'assicurazione deve risarcire anche l'Iva che è un balzello che ricade sul consumatore. Secondo l'opinione più diffusa, quindi, non è necessario anticipare i soldi per la riparazione per poi farseli rimborsare: si può anche attendere l'esito della pratica di liquidazione danni.

Poi, sempre in tema di spese vive, ci sono quelle sostenute per eventuali cure cui si sia dovuto sottoporre il ferito: medicine, esami diagnostici, fisioterapia, ecc. A tal fine, basta conservare tutti gli scontrini e le fatture pagate.

Viene poi riconosciuto il cosiddetto «**danno da fermo tecnico**»: consiste nel ristoro per l'incomodo derivante dal fatto di rimanere senza un'auto per il tempo in cui questa è ferma in officina.

Sempre in materia di danni patrimoniali, è previsto il cosiddetto «**lucro cessante**» ossia il danno economico subito per il fatto di non aver potuto lavorare o di aver visto ridurre i propri guadagni a causa dell'incidente. Si pensi all'agente di commercio che, costretto a casa per un mese, veda ridurre i propri incassi. In tal caso, la prova può essere molto difficile, trattandosi di un danno stimato e presuntivo, che non può essere determinato solo con il raffronto dei ricavi fatti nei periodi precedenti.

Passiamo quindi ai **danni non patrimoniali**, quelli cioè che non hanno ripercussioni sul portafogli ma sulla sfera fisica e psichica del danneggiato. Partiamo dal cosiddetto «**danno biologico**» (o “danno alla salute”). Questo consiste nella diminuzione di funzionalità che subisce il corpo a seguito del sinistro: si pensi a un arto che non può più articolare a dovere o a una gamba ingessata per un mese. Tale danno può essere temporaneo (ad es. una “steccatura” per 15 giorni) o definitivo (ad es. l'amputazione di un arto); totale (ad es. una persona costretta a stare immobile per 40 giorni) o parziale (ad es. una persona con un braccio ingessato, che possa però compiere tutte le restanti azioni della vita quotidiana).

A stabilire l'entità del danno biologico è un medico legale nominato dall'assicurazione, sulla base di alcune tabelle redatte dai principali tribunali italiani. Le tabelle fissano l'entità del risarcimento in base a due parametri: l'età del danneggiato (tanto più giovane è, tanto maggiore risulta il risarcimento) e i punti di invalidità assegnati dal medico legale a seguito di una perizia.

Infine, c'è il **danno morale**, che consiste nella sofferenza psicologica o fisica subita a causa del sinistro. Una frattura è dolorosa, così come lo è il fatto di vedersi il volto sfregiato.

Tutte queste voci di danno non sono soggette a tassazione e non vanno dichiarate, ad esclusione solo del **risarcimento per lucro cessante**, essendo quest'ultimo sostitutivo di un reddito che altrimenti sarebbe stato tassato.

Che fare se l'auto vale di meno della riparazione?

Potrebbe succedere che la spesa necessaria a far **riparare l'auto** incidentata sia

superiore al valore dell'auto stessa. In questi casi, la giurisprudenza si orienta nel seguente modo. Quando il valore del danno supera di poco il valore del mezzo, lo stesso viene riconosciuto in misura piena. Quando, al contrario, il **costo dell'officina** è nettamente superiore al valore di mercato del veicolo, si riconosce un risarcimento pari a quest'ultimo importo.